




CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

Corso Umberto I° -87032 Amantea-Centr. Tel 0982/4291 - Fax: 0982/41013
Cod. Fiscale 86000330786 - Partita Iva 00363060781

Città di Amantea (Provincia di Cosenza)	
Publicazione all'Albo Pretorio	N° Reg. 459
Dal 21 LUG 2017	
Al 19 SET 2017	

Ordinanza n. 75 del 21.07.2017



Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente in esecuzione di **Direttive** del MINISTERO DELL'INTERNO e PREFETTURA di Cosenza per lo svolgimento di MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.

Premesso

- **Che** il Ministero dell'Interno, all'indomani dei tragici fatti di Torino del 03.06.2017, ha ritenuto necessario fornire delle direttive alle Prefetture affinché queste le partecipassero ai Comuni, prevedendo precise strategie operative per prevenire danni all'incolumità delle persone: **in materia di misure per la sicurezza preventiva, nonché in materia di servizi di ordine e sicurezza pubblica "sul campo"**.
- **Che** per quanto riguarda il primo aspetto, fatte salve le competenze delle Commissioni di Vigilanza e degli altri strumenti di prevenzione e protezione civile, dovranno essere accertate le seguenti imprescindibili condizioni di sicurezza, riassunte in sintesi:
 - capienza delle aree di svolgimento dell'evento, per la valutazione del massimo affollamento sostenibile. Gli organizzatori dovranno essere invitati a regolare e monitorare gli accessi, anche con sistemi di rilevazione numerica progressiva ai varchi di ingresso;
 - percorsi separati di accesso e deflusso;
 - piani di emergenza ed evacuazione, con mezzi antincendio, indicazioni delle vie di fuga e allontanamento ordinato;
 - suddivisione in settori dell'area, con corridoi centrali e perimetrali;
 - disponibilità di una squadra di operatori in grado di gestire i flussi anche in caso di evacuazione, per prestare assistenza al pubblico;
 - spazi di soccorso riservati alla sosta e manovra dei mezzi di soccorso; spazi di servizio e supporto accessori;
 - assistenza sanitaria adeguata, **con aree e punti di primo intervento**;
 - impianto di diffusione sonora o visiva per preventivi, ripetuti avvisi e indicazioni al pubblico sulle vie di fuga, nonché descrizione dei comportamenti da tenere in caso di criticità;
- **Che** inoltre occorre garantire **l'integrazione tra i livelli di sicurezza preventiva e quelli di sicurezza "sul campo"**.

Tanto premesso

- **Considerato** che quanto sopra comporta un risvolto organizzativo notevole, innescando un processo che deve partire dalla sensibilizzazione degli organizzatori degli eventi, deve coinvolgere le strutture competenti in materia di vigilanza, in un percorso che può risultare efficace solo se fortemente integrato e coordinato.
- **Ritenuto** che, a stagione ormai avviata, si dovrà partire dalle situazioni che storicamente hanno dimostrato maggiore vulnerabilità e criticità, sia per l'afflusso di pubblico che per le condizioni di affollamento di aree difficili da sgombrare o comunque a rischio.
- **Accertato** che in caso di previsione piuttosto netta circa le conseguenze di una pianificazione carente o inadeguata, tanto il Ministero dell'Interno che la Prefettura di Cosenza hanno precisato che **l'evento non potrà avere luogo**.
- **Preso atto** che da quanto sopra derivano una serie di conseguenze pratiche:
 - 1) **L'informazione preventiva** circa le misure adottate, al fine di verificarne **per tempo** l'idoneità e l'adeguatezza.



con conseguente tempestiva attivazione da parte degli organizzatori affinché la Prefettura e l'ufficio comunale competente abbiano modo di esaminare le iniziative con congruo anticipo e valutare l'adeguatezza delle misure adottate.

2) **La necessità di un surplus di attenzione** e cautela, indipendentemente dall'affollamento, ai fini della :

a) indicazione dei punti nevralgici per la sicurezza preventiva; b) vaglio critico per l'analisi selettiva, al fine di individuare le misure indefettibili per il tipo di evento; c) definire le relative modalità applicative attraverso l'analisi adattiva;

Precisato che non è solo una questione di numeri, perché la conformità e la dimensione di un luogo possono comportare particolari rischi, oltre alle caratteristiche proprie delle singole manifestazioni;

Visto il quadro normativo sull'attività delle Commissioni di Vigilanza, costituito dai D.M. 18 marzo 1996 e 19 agosto 1996, che offre le regole tecniche da cui partire come entità massima di affollamento, suddivisione del pubblico e dimensionamento delle vie di esodo .

Preso atto che un altro aspetto critico, affrontato dalla direttiva dei Vigili del Fuoco N. 11464 del 19/06/2017, è il rischio connesso al propagarsi di **effetti di panico**, intesi come rischio non preventivabile e non fronteggiabile soltanto in termini di prevenzione.

Considerato che il **piano di emergenza**, secondo i Vigili del Fuoco, deve precisare che il soggetto organizzatore indichi, ad esempio, anche a **quali sistemi intenda ricorrere** per prevenire situazioni di **sovraffollamento**, particolarmente rischiose (come per esempio l'utilizzo di "conta-persone", l'allestimento di un adeguato numero di varchi di accesso presidiati, il servizio di stewarding).

Accertato che per gli **eventi di straordinario afflusso di pubblico**, che possono presentare un ulteriore profilo di rischio determinato dalla propagazione di **effetti di panico** collegati o connessi al verificarsi di eventi imprevedibili, **dovrà essere valutata** l'opportunità di **potenziare**, laddove già previsto, il **servizio di vigilanza antincendio**, anche integrato all'occorrenza da professionalità specifiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ovvero di raccomandare al soggetto organizzatore di richiederne la presenza.

Preso atto che per le ricadute in termini di ordine e sicurezza pubblica, gli eventi temporanei di questa tipologia sono disciplinati nel Testo Unico di pubblica sicurezza (*R.D. n. 773 del 1931*) e nel relativo Regolamento d'esecuzione (*R.D. n. 635 del 1940*).

Visto il regime relativo alle autorizzazioni ed alle comunicazioni per manifestazioni di pubblico spettacolo.

Preso atto che l'autorizzazione è sempre necessaria se l'evento **supera le duecento persone**, indipendentemente dalla sua durata e quando si verificano le circostanze previste dalla normativa a questo riferito.

Dato atto che in quest'ultimo caso, le condizioni di sicurezza devono essere preventivamente verificate da una Commissione di Vigilanza, che rilascia un'apposita agibilità con riguardo ad un determinato numero di persone, corrispondente alla capienza massima in relazione all'evento.

Considerato che l'esame istruttorio della Commissione, in sede di sopralluogo, verte sulla presenza di **vie di fuga idonee**, sull'adeguata dotazione di **presidi antincendio** e di **servizi igienici**, su **conformità degli impianti**, corretto **montaggio e collaudo statico delle strutture** in elevazione (quali palchi, americane, gazebo, tensostrutture, ecc).

Accertato altresì che, a quanto sopra, si devono aggiungere: **la verifica del piano di soccorso** e le altre **misure e salvaguardie di tipo tecnico**.

Preso atto che in caso di affollamento massimo **non superiore alle duecento persone**, e sempre che siano previste strutture di stazionamento del pubblico, l'attività della Commissione è sostituita da una relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato, in conformità alla disciplina offerta dall'*art. 141 del T.U.L.P.S.*

Accertato che nell'ipotesi suddetta il tecnico deve attestare la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite dal *Decreto Ministeriale 19 agosto 1996*, recante la **Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo**.

Considerato che per i luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo



di applicazione del citato decreto, in quanto privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, **é comunque necessario produrre al Comune** la documentazione sotto indicata :

l'idoneità statica delle strutture allestite;

la dichiarazione d'esecuzione a regola d' arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati;

l'approntamento di idonei mezzi antincendio.

Vista la normativa sopra precisata.

Visto l'incontro svoltosi mercoledì 19.07.2017 presso la sala consiliare alla presenza delle Forze dell'Ordine e degli organizzatori di eventi.

Visto il d.lgs. 267/2000 s.m.i. art. 50 e 54.

Ritenuto dover rendere note le Direttive di cui agli atti richiamati nella narrativa del presente atto.

ORDINA

Agli organizzatori di spettacoli, manifestazioni ed eventi in genere di attenersi alle direttive di cui alla presente ordinanza al fine di prevenire pericoli per l'incolumità delle persone.

Agli uffici comunali di istruire le pratiche, per quanto di competenza e di uniformarsi alle direttive del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Cosenza.

In caso di presentazione di pianificazione carente o inadeguata, i predetti uffici dovranno procedere con il rigetto delle richieste.

DISPONE

Che copia del presente atto venga, notificato agli uffici comunali competenti nonché agli organizzatori di eventi, pubblicato per 60 GG all'albo pretorio, reso noto con affissione nei luoghi aperti al Pubblico e trasmesso al **Comando Stazione dei Carabinieri e Tenenza della Guardia di Finanza**, nonché alla **Prefettura di Cosenza**.

FA PRESENTE

Che avverso il presente atto é ammesso ricorso al TAR entro 60 gg dalla notifica o al Capo dello Stato entro 120gg .



IL SINDACO
Dott. Mario Pizzino